

## Allegato 5

### DICHIARAZIONE DE MINIMIS

**Contributi di prevenzione sismica su edifici privati adibiti ad ATTIVITÀ PRODUTTIVE.  
Dichiarazione resa ai sensi del comma 4bis dell'art. 2 dell' OCDPC n. 293 del 19.06.2015.  
(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

**Al Sig. Sindaco del Comune di**

.....

**Via** .....

**OGGETTO: D.G.R. N. .... DEL ..... - I PROGRAMMA ANNUALITÀ 2014: INTERVENTI PREVENZIONE SISMICA SU EDIFICI PRIVATI EX OCDPC n. 293 DEL 26/10/2015. DICHIARAZIONE DE MINIMIS PER EDIFICI PRIVATI ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVA.**

Il sottoscritto [*dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione*]

nome e cognome \_\_\_\_\_,

nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_,

codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante

dell'impresa \_\_\_\_\_

configurabile come<sup>27</sup>

<input type="checkbox"/>	<i>Attività produttiva industriale</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Attività produttiva artigianale</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Altro (specificare).....</i>

con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, Codice fiscale \_\_\_\_\_;

PEC \_\_\_\_\_; Telefono \_\_\_\_\_; Fax \_\_\_\_\_

### Preso atto

che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 200628, ha stabilito che:

- l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada). Stante l'esiguità

<sup>27</sup> Barrare una sola delle due possibilità annerendo il corrispondente quadratino..

<sup>28</sup> GUUE L 379/5 del 28.12.2006.

dell'intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non siano di natura tale da pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese nel mercato comune e che, pertanto, essi non rientrano nell'obbligo di notifica di cui all'art. 87 del trattato CE;

- gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione;

- ai fini delle determinazioni dell'ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) devono essere presi in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto "*de minimis*" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;

- la regola "*de minimis*" di cui al presente regolamento 1998/2006 non è applicabile:

- agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per i quali esiste una disciplina ad hoc (reg. CE 875/2007);
- agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (reg. CE 1535/2007);
- agli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- agli aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero;
- agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi<sup>29</sup>;
- agli aiuti a imprese in difficoltà;

- in caso di superamento della soglia di € 200.000,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale;

### **per tutto quanto sopra esposto**

- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*");

### **DICHIARA**

- che l'impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà<sup>30</sup>  
(barrare l'ipotesi che ricorre)

---

<sup>29</sup> Gli aiuti "*de minimis*" alle imprese attive nel settore del trasporto su strada, per spese diverse dall'acquisto dei veicoli, sono assoggettati alla soglia di € 100.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

<sup>30</sup> Per "impresa in difficoltà" si intende un'impresa che risponde ai requisiti del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02).

- che l'impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

oppure

- che l'impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;
- che l'entità del contributo concesso rientra nei limiti della vigente normativa in materia di "de minimis" e, inoltre, di aver ricevuto/beneficiario dei finanziamenti sotto specificati, a titolo di *de minimis*, nell'arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti):

DATA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ATTO DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
<b>TOTALE</b>			

- che l'importo che si richiede nell'ambito del presente Bando è pari a € \_\_\_\_\_<sup>31</sup>

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire con l'assegnazione/liquidazione del contributo.

***Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscrizione della presente domanda contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere apposta allegando fotocopia non autenticata di un valido documento d'identità del sottoscrittore.***

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
*luogo data*

Timbro dell'impresa e  
 Firma del Legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
 Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell'art.38 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni.

<sup>31</sup> La soglia degli aiuti de minimis è di 200.000,00 euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di de minimis nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione de minimis è di 100.000,00 Euro.